



COMUNE DI MANZIANA
Provincia di Roma
largo G. Fara, 01 - 00066 Manziana (RM)
Tel. 0699674025 Fax 0699674021
IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 30.05.2014

Oggetto: Ordinanza per la manutenzione e pulizia fossi, taglio rami e siepi sporgenti su strade comunali, manutenzione aree verdi e/o inedificate

IL SINDACO

Valutata la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree, i fossi ed i corsi d'acqua che attraversano le proprietà private, le aree quelle prospicienti le strade pubbliche e/o di uso pubblico, nonché quelle perimetrali a fabbricati esistenti ad uso abitativo

Rilevato che, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di piogge, occorre mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Riconosciuta altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica;

Considerato che in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come secondo le modalità prescritte dal Codice della Strada;

Considerato che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico-sanitario, quali il richiamo per i topi, il proliferare di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare gli artt. 29-31-32-33 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m);

Visto il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 che disciplina le opere idrauliche e gli obblighi di gestione e manutenzione di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, compresi argini, sponde e difese, con responsabilità in capo ai proprietari frontisti;

Visto l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare alla lettera f), che prevede testualmente "sono lavori ed attività vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi ed il movimento del terreno a distanza del piede degli argini e loro accessori (...) minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza di metri quattro per le piantagioni e il movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi";

Ritenuto opportuno intervenire nei confronti dei proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, obbligandoli, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi necessari per garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di piogge, mantenendo puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Considerato che su alcuni flussi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o dalle scarpate non correttamente sfalciate;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere alla pulizia delle banchine e scarpate stradali e delle aree boschive limitrofe ad edifici ad uso abitativo o stalle nelle aree a maggiore rischio incendio boschivo al fine di scongiurare il propagarsi del fuoco in caso di incendio;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque a tutela della pubblica incolumità di persone e cose;

Visti gli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

Visti gli artt. 50 comma 5. Art. 54 comma 4 ed art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 29, 31, 32 e 33 del D.Lgs 285/1992

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi, **di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati** ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi:

- 1) Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, sulle sponde e nell'alveo dei corsi d'acqua minore, rii e fossi colatori;
- 2) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private ed in quelle site nelle vicinanze di abitazioni/stalle per una profondità di 15 m, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- 3) Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- 4) Regolazione, sagomatura, pulizia delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- 5) Escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia con mezzo idoneo dei fossi, corsi d'acqua, dei canali di scolo o delle opere idrauliche, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti combinati a confine tra le proprietà private con esportazione del materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia, ghiaia, detriti, etc), così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- 6) Autorizzare il passaggio/transito dei mezzi per l'esecuzione delle operazioni tutte di sfalcio dell'erba e/o pulizia dei fossi e/o canali a carico degli Enti preposti alla loro manutenzione;
- 7) Provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, con interventi di derattizzazione e di disinfestazione larvicida e/o adulticida, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti e ratti in detti siti e adottare ogni provvedimento utile ad evitare ogni loro proliferazione;

Tali lavori dovranno perentoriamente essere avviati in via immediata e dovranno essere realizzati non appena sarà consentito dalle condizioni climatiche stagionali

Di vietare di scaricare o, in qualche modo, di abbandonare negli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua materiali di qualunque genere, anche se di origine vegetale;

RICORDA

- Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi, canali e tombinature, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito o recuperato a norma di legge

B N

- Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario ai sensi del D. Lgs 30/04/1992, n 285 – Nuovo Codice della Strada – e art. n. 21 del D.P.R. 16/12/1992 n 495 sm per quanto riguarda le strade di competenza comunale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale di questo Comune i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

AVVERTE

- Che in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori comunicazioni o analoghi provvedimenti, per eseguire i lavori necessari a spese degli inadempimenti, ricorrendo anche all'assistenza della Forza Pubblica;
- Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a casa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, l'inadempiente ristorerà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- Che, avverso il presente atto in applicazione del D. Lgs 9 luglio 2010, n 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
 - o Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tar del Lazio nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L. 1034/1971
 - o in alternativa
 - o Entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1199/1971

DISPONE

- Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 267/2000 art 7 bis e s.m.i (da euro 25,00 a euro 500,00), dal Codice della Strada o dalle altre disposizioni di legge;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato, all'Università Agraria di Manziana i quali provvederanno a verificarne l'applicazione e, per conoscenza, alla Prefettura di Roma ed alla Provincia di Roma;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line;
- L'immediata diffusione della presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune

Manziana, lì 30.05.2014

Il Sindaco
F. to Bruno Bruni

